

La legge finanziaria 2002

ItaliaOggi pubblica il **ddl con la legge finanziaria 2002 approvato dal consiglio dei ministri di venerdì**

Titolo I
Disposizioni di carattere finanziario

ART. 1

Risultati differenziali

1. Per l'anno 2002, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 33.157 milioni di euro, al netto di 14.574 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 2, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.066 milioni di euro relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2002, resta fissato, in termini di competenza, in 224.636 milioni di euro per l'anno finanziario 2002.

2. Per gli anni 2003 e 2004 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.659 milioni di euro e in 29.800 milioni di euro, al netto di 5.016 milioni di euro per l'anno 2003 e 3.099 milioni di euro per l'anno 2004, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 219.367 milioni di euro e in 225.684 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2003 e 2004, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 29.955 milioni di euro e in 26.339 milioni di euro e il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 217.663 milioni di euro e in 222.223 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello stato.

4. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti e imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni

INDICE

Titolo I DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1 (Risultati differenziali)
Titolo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Art. 2 (Modifiche alla disciplina dell'IRPEF per le famiglie)
Art. 3 (Ulteriori termini per l'effettuazione della rivalutazione dei beni di impresa)
Art. 4 (Rideterminazione valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati)
Art. 5 (Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili)
Art. 6 (Suppressione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili)
Art. 7 (Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali)
Art. 8 (soppressione dell'imposta sulle insegne di esercizio)

Titolo III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Capo I ONERI DI PERSONALE
Art. 9 (Rinnovi contrattuali)
Art. 10 (Compatibilità della spesa in materia di contrattazione collettiva nazionale e integrativa)
Art. 11 (Riordino organismi collegiali)
Art. 12 (Assunzione di personale)
Art. 13 (Disposizioni in materia di organizzazione scolastica)
Art. 14 (Riduzione dei compensi per i membri del Governo e contenimento spese di personale)
Capo II SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Art. 15 (Patto di stabilità interno per Province e Comuni)
Art. 16 (Finanza decentrata)
Art. 17 (Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli Enti locali)
Art. 18 (Disposizioni finanziarie per gli Enti locali)

Capo III PATTO DI STABILITÀ, INTERNO PER GLI ENTI PUBBLICI

Art. 19 (Trasformazione e soppressione di enti pubblici)
Art. 20 (Misure di efficienza delle pubbliche Amministrazioni)
Art. 21 (Contenimento e razionalizzazione delle spese)
Art. 22 (Servizi dei beni culturali)
Art. 23 (Scissione tra proprietà e gestioni delle reti dei servizi pubblici locali)
Art. 24 (Organici del personale)
Capo IV INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE
Art. 25 (Gestioni previdenziali)
Art. 26 (Incremento pensioni soggetti disagiati)
Capo V INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO
Art. 27 - (Concorso delle Regioni al rispetto degli obiettivi)
Capo VI STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO
Art. 28 (Finanza Enti territoriali)
Capo VII INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO
Art. 29 (Riduzione costo del lavoro)
Art. 30 (Sgravi nuovi assunti)
Capo VIII INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI
Art. 31 (Limiti di impegno)
Art. 32 (Fondo investimenti)
Art. 33 (Finanziamento grandi opere)
Capo IX ALTRI INTERVENTI
Art. 34 (Beni mobili registrati sequestrati e confiscati)
Art. 35 (Interventi vari)
Titolo IV NORME FINALI
Art. 36 (Fondi speciali e tabelle)
Art. 37 (Copertura finanziaria ed entrata in vigore)

della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

Titolo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

ART. 2

Modifiche alla disciplina dell'Irpef per le famiglie

1. La detrazione prevista ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per ciascun figlio a carico ai sensi dell'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata all'importo di 516,46 euro se il reddito complessivo non supera 36.151,98 euro. Se il reddito complessivo è superiore a tale importo, la detrazione è riconosciuta secondo gli importi previsti dal citato articolo 12.

2. Le modalità di applicazione e i criteri di identificazione dei soggetti per i quali spetta la detrazione di cui al comma 2 restano gli stessi previsti ai sensi dell'art. 12 del citato Testo unico.

3. Il disposto dell'articolo 2, comma 1, lett. c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sospeso

per l'anno 2002.

ART. 3

Ulteriori termini per l'effettuazione della rivalutazione dei beni di impresa

1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II della legge 21 novembre 2000, n. 342, può essere eseguita anche con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2000, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita.

3. I soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se si avvalgono della facoltà prevista dal comma 1, computano l'importo

dell'imposta sostitutiva liquidata nell'ammontare delle imposte di cui all'articolo 105, commi 2 e 3 del predetto Testo unico delle imposte sui redditi, recante adempimenti per l'attribuzione del credito di imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti.

ART. 4

Rideterminazione valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 81 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e peri-

ti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei seguenti commi.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 5% per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del citato Testo unico, alla data del 1° gennaio 2002, e al 2% per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi della lettera c-bis) dello stesso comma 1 dell'articolo 81 ed è versata, con le modalità previste nelle disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2002.

3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2002. Sul l'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

4. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale della società periziata, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2002.

5. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto della stessa società o ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla data del 1° gennaio 2002, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.

6. L'assunzione del valore di cui ai commi precedenti quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 82 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2002, per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di cui al comma 1, gli intermediari abilitati all'applicazione

continua a pag. 34

Anticipata al 2002 la soppressione dell'Invim

segue da pag. 33

dell'imposta sostitutiva a norma degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 tengono conto del nuovo valore, in luogo di quello del costo o del valore di acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia stessa e al codice fiscale della società periziata.

ART. 5

Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 81 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, per i terreni edificabili posseduti alla data del 1° gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo degli ingegneri, degli architetti e dei geometri, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi secondo quanto disposto nei seguenti commi.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4% del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste nelle disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2002.

3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2002. Sul l'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale della società periziata, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2002.

5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.

6. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili di cui ai commi precedenti costituisce valore normale di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, del-

l'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale.

ART. 6

Soppressione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili

1. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui al decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 non è dovuta per i presupposti che si verificano a decorrere dal 1° gennaio 2002.

ART. 7

Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali

1. Nell'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole «del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001» sono inserite le seguenti: «, nonché fino al 30 giugno 2002.».

2. L'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica anche nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio riguardanti interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, che provvedano alla successiva alienazione dell'immobile entro il 30 giugno 2002. In questo caso, la de-

trazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa ai lavori di ristrutturazione eseguiti spetta a favore del successivo acquirente delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36% del valore degli interventi eseguiti non eccedente il 25% del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, l'importo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della legge n. 449, del 1997.

3. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2002.».

4. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2002.».

ART. 8

Soppressione dell'imposta sulle insegne di esercizio

1. Nel capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 12, comma 1, e nell'art. 14 comma 1, è soppressa la parola: «insegne»;

b) nell'articolo 17, comma 1, le lettere a) e d) sono sostituite dalle seguenti:

Diminuiscono i fondi per la scuola

nomici al personale militare e delle forze di polizia, al personale della carriera diplomatica e prefettizia, sono determinate in 406 milioni di euro per l'anno 2002 e in 746 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, e in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, l'apposito fondo costituito ai sensi dell'articolo 50, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa, è incrementato di 108 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Subordinatamente al conseguimento delle economie derivanti dal processo attuativo delle disposizioni contenute nei commi da 1 a 6 dell'articolo 14, in misura comunque non inferiore a 310 milioni di euro per l'anno 2003 e a 646 milioni di euro per l'anno 2004, è disposto un ulteriore incremento del fondo di 253 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 108 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. In relazione alle esigenze determinate dal processo di attuazione dell'autonomia scolastica, e in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, è stanziata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la somma di lire 21 milioni di euro destinata al personale dirigente delle istituzioni scolastiche.

4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per l'anno 2002, la somma di 103 mi-

lioni di euro e, a decorrere dal 2003, la somma di lire 155 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale dei corpi di polizia e delle forze armate di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di contrasto alla criminalità e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di rischio.

5. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

6. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle università, nonché degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e gli oneri per la corrispondenza dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo

«a) la pubblicità realizzata all'interno o nelle vetrine dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando sia relativa all'attività negli stessi esercitata, nonché le insegne di esercizio che contraddistinguono le sedi ove si svolge l'attività ai cui riferiscono;

«d) la pubblicità relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche esposte sulle facciate esterne, nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali adibiti alla loro vendita, nonché le relative insegne di esercizio».

2. Il canone di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se riferito alle insegne di esercizio che contraddistinguono le sedi ove si svolge l'attività ai cui riferiscono, non è dovuto.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti erariali ai comuni sono incrementati in misura corrispondente agli accertamenti di competenza relativi alle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, risultanti dal conto consuntivo 2001 debitamente deliberato dal Consiglio comunale, che gli enti debbono attestare con apposita certificazione da trasmettere al ministero dell'interno entro il 31 luglio 2002.

La certificazione è sottoscritta dal sindaco e dal responsabile del

servizio finanziario.

TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Capo I Oneri di personale

ART. 9

Rinnovi contrattuali

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2002-2003 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, determinati in ragione dei tassi di inflazione programmata, e le risorse da destinare alla contrattazione integrativa, comportanti ulteriori incrementi nel limite massimo dello 0,5% per ciascuno degli anni del biennio, sono quantificati, complessivamente, in 1,111 miliardi di euro per l'anno 2002 e in 2,035 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2003-2004. Restano a carico delle risorse dei fondi unici di amministrazione, e comunque di quelle destinate alla contrattazione integrativa, gli oneri relativi ai passaggi all'interno delle aree in attuazione del nuovo ordinamento del personale.

2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti eco-

30 marzo 2001, n. 165, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si attengono anche per la contrattazione integrativa, ai criteri indicati per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per i rinnovi contrattuali.

ART. 10

Compatibilità della spesa in materia di contrattazione collettiva nazionale e integrativa

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente periodo: «Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, l'esame delle ipotesi di accordo è effettuato dal competente comitato di settore e dal presidente del consiglio dei ministri, che si esprime attraverso il ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del consiglio dei ministri.

In caso di divergenza nella valutazione degli oneri e ove il comitato di settore disponga comunque per l'ulteriore corso dell'accordo resta in ogni caso escluso qualsiasi concorso dello stato alla copertura delle spese derivanti dalle disposizioni sulle quali il governo ha formulato osservazioni».

2. Dopo l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente articolo:

40 bis
Compatibilità della spesa in materia di contrattazione integrativa

«1. Per le amministrazioni pubbliche indicate all'articolo 2, comma 2, a eccezione delle amministrazioni dello stato, i comitati di settore e il governo procedono a verifiche congiunte in merito alle implicazioni finanziarie complessive della contrattazione integrativa di comparto definendo metodologie e criteri di riscontro anche a campione sui contratti integrativi dei singoli enti.

2. Gli organi di controllo interno indicati all'articolo 48, comma 6, inviano annualmente specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa al ministero dell'economia e delle finanze, che predispone allo scopo uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con il dipartimento della funzione pubblica.

3. Nel caso in cui i controlli e le rilevazioni di cui ai commi 1 e 2 evidenziano costi non compatibili con i vincoli di bilancio, secondo quanto prescritto dall'articolo 40, comma 3, le relative clausole dell'accordo integrativo sono nulle di diritto.

4. Tra gli enti pubblici non economici di cui all'articolo 39, comma 3-ter, quanto periodo della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si intendono ricompresi anche quelli destinatari dell'articolo 70, comma 4».